

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 9**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GULLO)

Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane

Seduta del 17 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il libro II del Codice penale, titolo I, capo II, contiene le disposizioni relative alla tutela penale dei supremi organi costituzionali dello Stato. Tali disposizioni non corrispondono più — come è evidente — alla nuova realtà politica intervenuta dopo il *referendum* del 2 giugno scorso, per cui appare necessario non tardare ulteriormente ad apportare alle disposizioni stesse le occorrenti modificazioni al fine di eliminare, da un lato, qualsiasi menzione, anche formale, degli istituti monarchici — venuti a cadere dopo la data anzidetta — e, dall'altro, di inserire espressamente le nuove istituzioni repubblicane nell'ambito della tutela della legge penale.

A ciò è rivolto l'unito provvedimento legislativo, il quale — integrando per questa parte le norme del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, che, fra l'altro, soppresse gli articoli 280, 281 e 282 del Codice penale — prevede l'attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica; la offesa alla sua libertà, diversa da quella personale, e le offese al suo onore (modificazione degli articoli 276, 277 e 278 del Codice penale).

Inoltre viene preveduto, modificandosi all'uopo l'attuale articolo 279, il fatto di colui

che pubblicamente fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti compiuti dal Governo.

Il provvedimento considera poi l'attentato contro la Costituzione dello Stato e contro la forma di Governo (modificazioni all'articolo 283 del Codice penale) e l'attentato contro gli organi costituzionali dello Stato, che si concreta poi in qualsiasi fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'attività di tali organi (modificazione all'articolo 289 del Codice penale). È stato altresì preveduto il vilipendio dell'Assemblea Costituente, delle Assemblee Legislative, del Governo e dell'Ordine giudiziario, nonché delle Forze armate dello Stato (modificazioni all'articolo 290).

Il provvedimento modifica anche l'articolo 298 (offese contro i rappresentanti di Stati esteri) del Codice penale, ma unicamente allo scopo di sostituire alle parole «accreditati presso il Governo del re», le altre «accreditati presso il Governo della Repubblica», e modifica pure l'articolo 313, ma anche qui al solo fine di eliminare la terminologia che ricorda le soppresse istituzioni politiche.

Con l'articolo 3 il provvedimento dispone — mediante un'adeguata modificazione dell'articolo 127 del libro I del Codice penale —

che, per i delitti punibili a querela della persona offesa, commessi in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita, per il maggiore prestigio della più elevata carica dello Stato, la richiesta del Ministro della giustizia.

Poiché con le innovazioni arrecate con gli articoli precedenti si fa precisa menzione — come si è visto — del « Presidente della Repubblica », è apparso opportuno — sia

pure a titolo di chiarimento, non inutile però in materia penale — di introdurre nel provvedimento una espressa norma, la quale, tenendo conto dell'attuale fase costituzionale, stabilisca, ai fini della repressione penale sancita dalle norme precedenti, che alla carica del Presidente della Repubblica è parificata quella del Capo provvisorio dello Stato (articolo 3 dello schema).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al libro II, titolo I, capo II del codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente:

ART. 2.

Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 276. (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*). — Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo.

ART. 277. (*Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

ART. 278. (*Offese all'onore del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 279. (*Lesione prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

ART. 283. (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). — Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o

la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

ART. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1°) al Presidente della Repubblica, al Governo della Repubblica o al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2°) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

ART. 290. (*Vilipendio delle istituzioni costituzionali*). — Chiunque pubblicamente vilipende l'Assemblea Costituente o le Assemblee Legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'Ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato.

ART. 298. (*Offese contro i rappresentanti di Stati esteri*). — Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 313. (*Autorizzazione o richiesta a procedimento*). — Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee Legislative, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può

procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 3.

L'articolo 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 127. (*Richiesta di procedimento per offese al Presidente della Repubblica*). — Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.